



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°88 TFT 10 del 02 ottobre 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Sandro Geraci, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale in persona degli Avv.ti Carmelo Franco e Accursio Gallo, nella riunione del giorno 25 settembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 12/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Società A.S.D Santantonino;

Sig. Fazio Salvatore (Dirigente Società A.S.D. Santantonino all'epoca dei fatti);

Società A.S.D Pro Oliveri;

Sig. Sidoti Fabio (Calciatore Società A.S.D. Pro Oliveri all'epoca dei fatti);

Sig. Salmieri Filippo (Calciatore Società A.S.D. Pro Oliveri all'epoca dei fatti).

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale C5 serie D.

La Procura Federale con nota 1283/910pfi17-18/CS/ps del 31 luglio 2018 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- Il sig. Fazio Salvatore, dirigente tesserato per la A.S.D. Santantonino, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., per aver, in occasione della gara di calcio a 5 A.S.D. Santantonino/A.S.D. Pro Oliveri, disputata in data 8/4/2017, durante lo svolgimento del primo tempo, tentato di aggredire i tesserati della Soc. A.S.D. Pro Oliveri attingendone con uno sputo alcuni, fra cui il dirigente sig. Iarrera Francesco;
- Il sig. Sidoti Fabio, calciatore - tesserato per la A.S.D. Pro Oliveri, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 3 (obbligo di presentazione se convocato) del C.G.S., per non essersi presentato innanzi l'organo della giustizia sportiva, il collaboratore della Procura Federale, il giorno 18/04/2018 alle ore 16:00, presso la sede della delegazione distrettuale della F.I.G.C. di Barcellona P.G., sebbene ritualmente convocato a mezzo telegramma inviato il 12/04/2018;
- Il sig. Salmieri Filippo, tesserato per la A.S.D. Pro Oliveri, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 3 (obbligo di presentazione se convocato) del C.G.S., per non essersi presentato innanzi l'organo della giustizia sportiva, il collaboratore della Procura Federale, il giorno 18/04/2018 alle ore 16:00, presso la sede della delegazione distrettuale della F.I.G.C. di Barcellona P.G., sebbene ritualmente convocato a mezzo telegramma inviato il 12/04/2018;
- la Società A.S.D. Santantonino ai sensi dell'art. 4, commi 2,3 e 4 del C.G.S. sia per le violazioni addebitate al proprio dirigente sig. Fazio Salvatore, che per la aggressione avvenuta a fine del primo tempo della gara da parte di un tesserato non meglio identificato della Soc. A.S.D. Santantonino, che attingeva con uno schiaffo il calciatore sig. Alcamo Giuseppe della Soc. A.S.D. Pro Oliveri;
- la Società A.S.D. Pro Oliveri ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. per le violazioni addebitate ai propri calciatori sig.ri Sidoti Fabio e Salmieri Filippo.

All'udienza dibattimentale del 25 settembre 2018, benchè regolarmente convocati, nessuno è comparso né ha fatto pervenire nei termini memorie difensive ad eccezione del

difensore di fiducia del sig. Fazio Salvatore il quale ha insistito nella memoria difensiva depositata in atti ed ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Santantonino;
- inibizione per mesi sette a carico del Sig. Fazio Salvatore;
- ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Pro Oliveri;
- squalifica per tre gare ciascuno a carico dei calciatori Sigg.ri Sidoti Fabio e Salmeri Filippo.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale non può pervenirsi con certezza ad un giudizio di colpevolezza nei confronti del sig. Salvatore Fazio e conseguente responsabilità dell'A.S.D. Santantonino.

Infatti dalle dichiarazioni rese, in particolare, dal direttore di gara, soggetto questo terzo e neutrale rispetto alle parti, non è dato rilevare alcuno dei fatti denunciati.

Questi, sentito dal collaboratore della Procura Federale, ebbe a confermare integralmente quanto già riportato in referto e nel successivo supplemento e cioè che nel corso del primo tempo non vi fu alcun atto violento o gravemente scorretto così come non vi fu nessun atto violento al termine della prima frazione di gara ma solo un momento di confusione, subito sedato, e rimasto sempre sotto il controllo diretto di esso direttore di gara.

Unico gesto gravemente scorretto, secondo le dichiarazioni dell'Ufficiale di gara, fu quello posto dal calciatore dell'A.S.D. Santantonino sig. Salvatore Galdino il quale, dopo un diverbio verbale con il sig. Iarrera, si dirigeva verso un calciatore avversario attingendolo con uno sputo al volto per la qual cosa è stato immediatamente espulso.

A questo aggiungasi che il sig. Chistolini, tesserato per l'A.S.D. Pro Oliveri, ebbe a dichiarare al collaboratore della Procura Federale che durante l'incontro un soggetto della panchina dell'A.S.D. Santantonino, non riconosciuto, si alzava dalla stessa sputando "all'indirizzo" dello Iarrera, non riuscendo però a specificare se quest'ultimo ne era stato attinto o meno.

Parimenti è da escludere la responsabilità oggettiva dell'A.S.D. Santantonino per il presunto gesto violento posto in essere da un proprio tesserato durante l'intervallo fra il primo ed il secondo tempo perché circostanza questa categoricamente esclusa dal direttore di gara che, come già detto sopra, è rimasto sempre presente ai fatti.

Di contro va dichiarata la colpevolezza dei calciatori Sidoti Fabio e Salmieri Filippo, i quali benchè regolarmente convocati dal collaboratore della Procura Federale per il giorno 18/04/2018, giusti telegrammi del 12/04/2018, non si presentavano senza, peraltro, addurre alcuna giustificazione.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità oggettiva delle Società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a carico dei calciatori Sidoti Fabio e Salmieri Filippo la sanzione della squalifica per una gara ciascuno;
- a carico dell'A.S.D. Pro Oliveri la sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S.

Proscioglie da ogni addebito il sig. Fazio Salvatore e la Società A.S.D. Santantonino.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 02 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI